

Bando Montagna 2022

Sommario

1	FINALITÀ	09
2	RISORSE DISPONIBILI	09
3	CONTRIBUTI	09
4	INFORMAZIONI	10
5	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	10
6	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	10
7	SPESE AMMISSIBILI	11
8	SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ	12
9	PUNTEGGI	12
10	VINCOLI TEMPORALI	14
11	FASE 1 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	14
12	FASE 1 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	16
13	FASE 2 - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	17
14	FASE 2 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	17
15	FASE 2 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	18
16	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	18
17	CONTROLLI E SOPRALLUOGHI	19
18	RINUNCE	19
19	MODIFICHE	20
20	DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI	20
21	OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE	21
	Allegato 1 – ELENCO COMUNI MONTANI	22
	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI	26

BANDO MONTAGNA – Ed. 2022

1. FINALITÀ

Il “Bando Montagna” (di seguito anche “*Programma*”) è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree montane.

Si intende perseguire tale finalità attraverso la concessione di risorse a persone fisiche maggiorenni (di seguito denominati “*richiedenti*”), quale contributo per l’acquisto della piena titolarità di un alloggio da destinare a propria residenza abituale, limitatamente ad alloggi già esistenti alla data di approvazione del bando e siti nei comuni di cui all’**Allegato 1** (di seguito denominati “*comuni montani*”).

La finalità è perseguita secondo le disposizioni di cui al presente bando.

2. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate alla realizzazione del Programma, complessivamente pari a € 5.000.000,00 risultano attualmente allocate nel Bilancio per l’esercizio gestionale 2022/2024, anno di previsione 2022, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 in conformità ai principi di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. sui Capitoli n. 32011, n. 32036 e n. 32109.

Le risorse finanziarie sopra indicate potranno essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.

3. CONTRIBUTI

Le risorse sono destinate ad erogare un contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal richiedente per l’acquisto di un alloggio per le finalità di cui all’art. 1.

Il medesimo alloggio può essere destinatario di un solo contributo.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a seguito della positiva istruttoria della domanda di liquidazione, secondo le modalità di cui al presente bando.

L’entità massima del contributo erogabile, che non può in nessun caso essere superiore a 30.000 €, è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’alloggio. Il contributo minimo richiedibile è pari a 10.000 €.

Fermi restando i limiti sopra indicati, l’entità del contributo è determinata in sede di domanda di partecipazione dal richiedente, sulla base delle proprie esigenze, che contestualmente si impegna ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per l’intervento.

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati; fermo restando che questi non riguardino le stesse spese già coperte dal contributo di cui trattasi (divieto di doppio contributo).

4. INFORMAZIONI

Tutte le informazioni relative al Bando, alle modalità di accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande, la sezione relativa alle FAQ, eventuali chiarimenti e comunicazioni successive saranno pubblicate e rese disponibili all'indirizzo web:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

oltre che sulla pagina web dedicata al Bando nella Sezione "Bandi" dell'area tematica Territorio sul portale della Regione Emilia-Romagna.

Per eventuali informazioni è inoltre attiva la casella di posta elettronica: bandomontagna@regione.emilia-romagna.it, alla quale è possibile inviare richieste di informazioni e/o chiarimenti.

I quesiti dovranno essere chiari e circostanziati, e troveranno risposta nella apposita sezione dedicata alle FAQ.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, tutti gli atti inerenti al bando saranno diffusi tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e all'indirizzo sopra riportato.

Dette pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati.

5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile dell'Area rigenerazione urbana e politiche per l'abitare.

L'Unità Organizzativa (di seguito "*U.O. competente*") cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente – Settore Governo e Qualità del Territorio – Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l'Abitare.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento inoltrando richiesta scritta a mezzo PEC all'indirizzo pru@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il diritto di accesso deve essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 898/2017.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Bando si articola in due fasi distinte:

- Fase 1: Presentazione della **domanda di partecipazione**
- Fase 2: Presentazione della **domanda di liquidazione**

Tutte le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso l'applicativo web SFINGE2020 (di seguito "*applicativo*") il cui link per l'accesso sarà reso disponibile all'indirizzo web di cui all'art. 4. Saranno inoltre rese disponibili tutte le informazioni utili all'utilizzo dell'applicativo per la partecipazione al Bando.

L'applicativo costituisce l'esclusivo strumento attraverso cui saranno gestite tutte le attività del Bando.

Attraverso l'applicativo sarà quindi gestita sia la Fase 1 di presentazione della domanda di partecipazione, sia la successiva Fase 2 di presentazione della domanda di liquidazione (per le domande finanziate), e tutte le relative operazioni di rendicontazione delle spese sostenute, nonché le eventuali richieste di integrazione documentale.

Tutte le comunicazioni tra richiedenti ed U.O. competente si svolgeranno attraverso l'applicativo: non sono ammesse ulteriori o diverse modalità.

Per accedere all'applicativo il richiedente dovrà essere in possesso ed utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente spese che siano state **sostenute in data successiva a quella di approvazione del presente bando**, relative all'acquisto un alloggio avente classificazione catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; e delle sue eventuali pertinenze.

Non è ammesso l'acquisto di alloggi catastalmente non censiti, ovvero di alloggi allo stato grezzo non ancora ultimati, anche se accatastati.

Le spese saranno desunte dall'atto notarile di acquisto, nella parte in cui si determina il corrispettivo versato al venditore, che dovrà risultare integralmente versato e quietanzato.

L'atto di compravendita deve essere stipulato tra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare, o tra i quali non corre un rapporto di parentela in linea retta di primo grado.

Nelle spese ammissibili sono inclusi gli oneri e le imposte dovute per legge, strettamente correlate all'acquisto dell'immobile e delle sue eventuali pertinenze.

Non sono ammesse altre tipologie di spesa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative a: onorari notarili, spese o oneri bancari, spese di intermediazione o spese tecniche di qualunque genere, acquisto di sole pertinenze.

Non saranno altresì ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Eventuali altre porzioni immobiliari, e/o terreni ulteriori, e/o diversi da quelli sopra indicati, acquistati contestualmente all'alloggio di cui al presente bando, dovranno essere trattate in apposita parte dell'atto di compravendita, ed avere chiara ed univoca identificazione e valorizzazione, anche con riferimento alle imposte relative.

Al fine di poter imputare correttamente la spesa sul bilancio regionale, in sede di domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare l'annualità presunta di rendicontazione delle spese sostenute, da intendersi come l'annualità in cui verrà sottoscritto l'atto di acquisto, scegliendo tra l'anno 2022 o 2023.

Non sarà possibile anticipare l'erogazione del contributo rispetto all'annualità indicata.

8. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente, nel caso in cui la domanda di partecipazione presentata si collochi in posizione utile in graduatoria, è individuato quale unico **beneficiario** a cui sarà erogato il contributo.

Con riferimento alla data di approvazione del Bando, il richiedente dovrà asseverare il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o di altri Stati non appartenenti all'Unione Europea rispettando la normativa sull'immigrazione. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
2. di possedere la residenza anagrafica o di svolgere un'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell'Emilia-Romagna;
3. di essere maggiorenne, e **di essere nato dopo l' 1 gennaio 1982**;
4. di possedere una attestazione **ISEE** del nucleo familiare, in corso di validità, calcolata secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s.m.i. **non superiore a 50.000,00 euro**. L'attestazione ISEE può essere ottenuta anche in data successiva a quella di approvazione del bando: dovrà tuttavia, essere allegata alla domanda di partecipazione.
5. di non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un alloggio.

Nel caso in cui il richiedente acquisti l'alloggio cointestandolo con altro membro del proprio nucleo familiare o con altro soggetto con cui andrà a costituirne uno nuovo, potrà indicare gli estremi del secondo acquirente (anch'egli obbligatoriamente maggiorenne), **ma dovrà comunque risultare intestatario della proprietà per una quota non inferiore al 50%**. In caso di posizionamento utile in graduatoria, la liquidazione del contributo avverrà in ogni caso al solo richiedente.

La cointestazione di cui sopra è ammessa unicamente nel caso in cui i due cointestatari dell'alloggio siano:

- coniugi, o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
- parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;
- conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.

9. PUNTEGGI

L'applicativo assegnerà automaticamente specifici punteggi alla domanda di partecipazione del richiedente, che ne determineranno la posizione in graduatoria.

I punteggi sono assegnati in relazione alla dichiarazione di possesso dei requisiti sottoindicati, **referiti alla data di approvazione del Bando**:

	CRITERIO	PUNTI
A	CRITERI RIFERITI ALLA LOCALIZZAZIONE	50
A.1a	Alloggio situato in un Comune montano di fascia 0 (*)	0
A.1b	Alloggio situato in un Comune montano di fascia 1 (*)	10
A.1c	Alloggio situato in un Comune montano di fascia 2 (*)	20
<i>A.1a, A.1b e A.1c sono alternativi tra loro</i>		
A.2	Alloggio situato in località appartenenti a fusioni di Comuni. (*)	5
A.3	Il richiedente si impegna a trasferire la residenza da un comune non montano a un comune montano, entro i termini previsti dal Bando	10
A.4	Il richiedente ha la propria attività lavorativa in un comune montano (**)	15
B	CRITERI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE	25
B.1	Il richiedente ha uno o più figli conviventi	10
B.2	Il richiedente ha almeno un figlio minorenne convivente	10
B.3	Il richiedente è nato dopo 1/1/1992 (<i>ha meno di 30 anni</i>)	5
C	CRITERI RIFERITI ALL'ALLOGGIO	25
C.1	L'alloggio da acquisire è già univocamente individuato in fase di presentazione della domanda di contributo (***)	15
C.2	(<i>si applica solo se C.1 = SI</i>) L'alloggio da acquisire è sito in un immobile realizzato con materiali e tecniche tradizionali dei luoghi e risponde ai seguenti requisiti: (****)	
C.2a	è ricadente in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, in aree SIC, ZSC e ZPS, in aree riconosciute come "Paesaggi Protetti" ai sensi della L.R. 6/2005 (artt. 50, 51, 52); ovvero in centri storici (Zone A) e/o aree espressamente riconosciute di valorizzazione e tutela ambientale negli strumenti urbanistici vigenti. (****)	5
C.2b	è soggetto a forme di tutela e valorizzazione urbanistico/edilizia ai sensi del D.lgs. 42/2004; ovvero è vincolato dallo strumento urbanistico vigente a interventi di restauro e di risanamento conservativo (ai sensi dell'art. 3 lett. C) del DPR 380/2001. (****)	5

(*) L'applicativo attribuirà automaticamente il punteggio sulla base del Comune/Fusione di comuni in cui è localizzato l'alloggio, il richiedente dovrà selezionare solo il Comune in cui l'alloggio è situato.

(**) L'attività lavorativa può essere esercitata sia sotto forma di dipendente, che di libero professionista. Nel caso di lavoratore dipendente la sede legale del datore di lavoro deve essere in un comune montano, mentre nel caso di lavoratore autonomo farà fede la sede legale della P.IVA, che analogamente dovrà risultare sita in un comune montano.

(***) Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui, in sede di presentazione della domanda di partecipazione il richiedente selezioni l'apposita voce ed indichi univocamente, con specifici identificativi catastali, l'alloggio. Una volta operata tale scelta l'alloggio non può essere successivamente modificato.

(****) Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente abbia univocamente individuato l'alloggio (voce C.1) e abbia allegato l'asseverazione di un tecnico abilitato, redatta sul modulo predisposto e scaricabile attraverso l'applicativo stesso.

10. VINCOLI TEMPORALI

Il beneficiario dovrà stipulare l'atto di compravendita **entro 9 (nove) mesi** a far tempo dalla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficiario, qualora non già residente nell'alloggio oggetto del contributo, ha inoltre l'obbligo di stabilire in esso la propria residenza anagrafica **entro 6 (sei) mesi** a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto, e di mantenerla (anche nel caso fosse già residente) per un **periodo minimo di 5 (cinque) anni** a partire dalla data di liquidazione del contributo. Per lo stesso periodo vige anche l'obbligo di non locare né alienare l'alloggio.

Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio. Nel caso di autorizzazione alla vendita dovrà essere restituita una quota del contributo erogato calcolata secondo la G.R. n. 2044/2017. Decorso il quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.

11. FASE 1 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** dovrà essere inviata attraverso l'applicativo SFINGE2020, secondo le modalità che verranno pubblicate all'indirizzo web di cui all'art. 4:

dalle ore 10:00 del 12/10/2022 - alle ore 12:00 del 10/11/2022

Allo scadere del termine indicato lo sportello telematico sull'applicativo non sarà più disponibile, e non sarà possibile completare le procedure di validazione di quelle ancora in fase di compilazione, se non già inviate.

In fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare:

- i propri dati e riferimenti anagrafici alla data della compilazione della domanda, e i riferimenti anagrafici alla data di approvazione del bando;
- l'indirizzo di posta elettronica o PEC, al quale trasmettere notifica delle comunicazioni dell'applicativo (funzionalità garantita solo per indirizzi PEC - posta elettronica certificata);
- la composizione del proprio nucleo familiare, alla data di approvazione del bando;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.8;
- l'importo del contributo richiesto;
- la localizzazione dell'immobile;
- i riferimenti catastali (*solo nel caso in cui l'alloggio sia stato già univocamente identificato*);
- eventuali dati del cointestatario (*solo nel caso di acquisto in comproprietà*);
- la annualità presunta della compravendita (*annualità di rendicontazione*);
- il possesso dei requisiti di cui ai punteggi assegnati all'art. 9;
- l'attestazione che la compravendita non è avvenuta/non avverrà all'interno del medesimo nucleo familiare o tra parenti di primo grado;
- l'assunzione degli impegni a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando.

Alla domanda di partecipazione **dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:**

- **attestazione ISEE in corso di validità;**
- nel caso in cui sia stato già univocamente individuato l'alloggio e richiesti i punteggi di cui al criterio C punti C2.a e/o C2.b, l'**asseverazione** redatta da un tecnico abilitato relativa al possesso dei requisiti relativi ai suddetti criteri.

Il richiedente dovrà assolvere all'imposta di bollo di importo pari a € 16,00 in una delle seguenti modalità:

- acquisto di una marca da bollo che dovrà essere conservata dal richiedente in originale, al fine di eventuali controlli da parte della Amministrazione regionale;
- (*modalità consigliata*) pagamento telematico attraverso l'applicativo (il sistema riporterà automaticamente gli estremi del pagamento, numero identificativo e data, nella domanda).

Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà avere cura di verificare la correttezza dei dati inseriti in ogni sua parte, provvedendo successivamente ad inviare definitivamente la domanda attraverso l'applicativo informatico. La sola compilazione della domanda, senza l'invio conclusivo, non costituisce partecipazione al bando.

La domanda di partecipazione viene resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. L'invio

della domanda determina l'approvazione da parte del richiedente di quanto in essa dichiarato.

Per ciascuna domanda ricevuta, l'applicativo notificherà attraverso l'applicativo l'avvenuta ricezione e il numero del protocollo assunto. Una volta presentata la domanda non ne è ammessa la modifica né la sostituzione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione per nucleo familiare già costituito, oppure da costituirsi. Non è possibile delegare a soggetti terzi la presentazione della domanda di contributo.

12. FASE 1 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La U.O. competente provvederà:

- a prendere atto dell'elenco delle domande di partecipazione pervenute, secondo l'ordine di arrivo;
- a redigere la graduatoria secondo i punteggi dichiarati dal richiedente, ed automaticamente attribuiti dall'applicativo. A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri (i criteri successivi al primo sono applicati solo in caso di ulteriore parità):
 - nucleo familiare con figli;
 - richiedente più giovane;
 - domanda ricevuta cronologicamente per prima (a tal fine farà fede la data e l'ora di acquisizione della domanda da parte del sistema elettronico regionale).

Il Responsabile del Procedimento, con proprio atto, provvede:

- alla presa d'atto dell'elenco delle domande pervenute;
- all'eventuale approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione;
- all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio, con indicato in corrispondenza di ciascuna di esse:
 - l'ammontare massimo del contributo concedibile;
 - se la domanda è finanziata con le risorse finanziarie di cui all'art. 2;
 - se la domanda risulta non finanziata per esaurimento delle risorse disponibili.

A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Responsabile del Procedimento comunica le motivazioni della non ammissibilità, indicando, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate e di quelle non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili sarà inoltre pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 4.

Il Responsabile del Procedimento, dopo l'approvazione della graduatoria, provvederà quindi a concedere ed impegnare il contributo assegnato ai beneficiari ammessi a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi previsti dal Dlgs 118/2011 e s.m.i., con riferimento all'esigibilità dichiarata nella domanda di partecipazione al Bando.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse, allo scorrimento della graduatoria, dandone notizia secondo le modalità di cui all'art. 4. **La graduatoria ha validità di 12 mesi** dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

13. FASE 2 – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il beneficiario, al fine di ottenere la liquidazione dello stesso, dopo l'acquisto dell'alloggio dovrà inviare la rendicontazione delle spese sostenute, corredata della relativa documentazione richiesta dal presente bando, tramite l'apertura di una apposita **domanda di liquidazione**, da inoltrare attraverso l'applicativo.

La possibilità di accedere per l'avvio della Fase 2 sarà comunicata con apposito avviso sulla pagina personale dell'applicativo.

I dati inseriti nella Fase 1 verranno riproposti per eventuali aggiornamenti, e dovranno essere integrati a cura del beneficiario indicando nell'applicativo la data di sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'alloggio.

Il beneficiario dovrà inoltre indicare:

- il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente;
- nel caso abbia già provveduto, la data di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.

L'applicativo prevederà apposite modalità per allegare la documentazione necessaria, nonché per indicare i dati relativi alla effettiva localizzazione del fabbricato, ove questa non fosse già stata univocamente individuata in sede di domanda di partecipazione.

Nella compilazione della domanda di liquidazione, **il beneficiario dovrà allegare** in formato digitale .pdf i seguenti documenti:

- copia **marca da bollo** acquistata, solo nel caso in cui non abbia già effettuato il pagamento tramite applicativo;
- **atto di acquisto** completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall'ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE;
- atto giudiziale di trasferimento dell'immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l'importo di aggiudicazione al netto delle tasse (*solo per immobili aggiudicati in asta giudiziale*);
- conteggio delle imposte redatto dal notaio rogante o nel caso dell'asta dalla cancelleria del tribunale (*ove applicabile*);

La domanda di liquidazione viene resa dal beneficiario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. L'invio della domanda determina l'approvazione da parte del richiedente di quanto in essa contenuto.

14. FASE 2 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La U.O. competente, preliminarmente all'atto di liquidazione, provvederà per ciascuna domanda ammessa a contributo a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata, anche con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo chiarimenti o integrazioni ove necessario.

La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di istruttoria e liquidazione, fissati in 90 giorni dalla data di chiusura della Fase 2. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal richiedente entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 30 giorni.

Nel caso in cui il richiedente non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino idonee, il Responsabile del Procedimento entro 15 giorni comunica, ai sensi del punto 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i. i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di liquidazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo del contributo spettante risultasse inferiore all'importo del contributo concesso, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo medesimo. In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

15. FASE 2 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'atto di liquidazione del contributo verrà emesso in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della domanda di partecipazione e della rendicontazione effettuata, con atti del Responsabile del Procedimento.

16. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di verificare e gestire le comunicazioni da parte della U.O. nella propria posizione personale all'interno dell'applicativo, nel quale ha formulato la domanda, e di monitorare le eventuali notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica (si consiglia, ove disponibile, di fornire un indirizzo PEC);
- di apporre sull'immobile apposta targhetta identificatrice dell'iniziativa che ha dato luogo al contributo, che sarà fornita a seguito dell'avvenuta liquidazione del contributo, in posizione visibile, ove possibile dalla pubblica via;

- di rispettare i vincoli temporali di cui all'art. 10.
- di consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte della Regione, nonché di fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

17. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

La U.O. competente provvederà a verificare la congruenza dei dati riportati nelle domande di partecipazione e in quelle di liquidazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione della Regione Emilia-Romagna.

I dati e le dichiarazioni rese che non siano direttamente verificabili nelle banche dati potranno essere oggetto di specifici controlli effettuati con le seguenti modalità:

- Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
- Controllo a campione: su un campione di almeno il 30% delle domande ammissibili e finanziate. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo come valori richiesti i seguenti: valore minimo: 1 | valore massimo: numero delle domande ammissibili e finanziate | numeri da generare: numero di domande da sottoporre a controllo | seme generatore: data di estrazione.

Nel conteggio delle domande sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale, mentre saranno progressivamente escluse da eventuali controlli successivi quelle già estratte.

Il controllo potrà riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti ovvero le dichiarazioni rese, contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio a favore del soggetto richiedente; e potrà essere effettuato mediante richieste di documentazione in originale, verifiche presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese, nei documenti presentati, oppure i soggetti interessati non si rendano disponibili ai controlli in loco o non producono i documenti richiesti, la U.O. competente avvierà la procedura di revoca del contributo e di recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni; decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti conseguenti.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di concessione del contributo fino ai 5 anni successivi.

18. RINUNCE

Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'acquisto o l'acquisizione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso tramite l'applicativo.

In tale fattispecie la U.O. competente avvierà la procedura di revoca del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero di eventuali somme già erogate.

19. MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche che implicino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, o ai requisiti in base a cui sono stati assegnati i punteggi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 20.

Rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, è ammessa la modifica alla localizzazione dell'alloggio (da intendersi come diverso comune), purché venga rispettata la fascia di appartenenza del comune e/o l'appartenenza ad una fusione di comuni, che deve risultare pari o superiore a quella originariamente indicata. La suddetta modifica è ammessa solo nel caso in cui l'acquisto non sia relativo ad un alloggio già univocamente identificato in sede di domanda di partecipazione, e deve essere adeguatamente motivata dal richiedente. L'applicativo prevederà una apposita procedura ad esito della quale la U.O. competente produrrà espressa autorizzazione alla modifica stessa.

20. DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI

Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora:

- 1) comunichi espressa rinuncia al contributo;
- 2) non rispetti i termini stabiliti all'art. 10, ed in particolare:
 - a. non stabilisca la propria residenza anagrafica nell'alloggio entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto;
 - b. non rispetti, nei primi 5 anni dalla liquidazione del contributo, l'obbligo della residenza nell'alloggio acquistato oggetto del contributo;
 - c. venda o affitti l'alloggio nei 5 anni successivi alla data di liquidazione del contributo senza l'autorizzazione regionale;
- 3) abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
- 4) non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando;
- 5) acquisti un alloggio in un comune diverso da quello indicato in sede di domanda di partecipazione, senza essere stato preventivamente autorizzato, ai sensi di quanto previsto all'art. 19;

- 6) acquisti un alloggio diverso da quello indicato e abbia univocamente identificato l'alloggio in sede di domanda di partecipazione (ottenendo il punteggio C1 di cui all'art. 9);
- 7) venga accertata, anche in tempi successivi, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 8) venga accertato il mancato rispetto del possesso dei punteggi di cui all'art. 9, nel caso in cui la riduzione del punteggio conseguente dovesse comportare l'esclusione della domanda dall'elenco di quelle ammesse a contributo;
- 9) venga accertato che l'atto di compravendita sia stato stipulato tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta di primo grado;

Nei casi di cui al soprastante punto 8), la domanda permarrà finanziata solo se il punteggio residuo risulterà superiore a quello dell'ultimo soggetto finanziato in graduatoria. **In tale fattispecie il contributo subirà comunque una decurtazione del 20%.**

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l'erogazione del contributo e comunque entro i 5 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate o della relativa quota di decurtazione di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

Alle procedure di revoca, recupero o decurtazione del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993).

21. OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE

Con propri atti, il Responsabile del Procedimento è autorizzato a modificare, integrare e migliorare la modulistica prevista dal presente bando al fine di garantire ogni utile elemento di semplificazione, trasparenza e chiarezza, nonché per determinare la massima semplicità di rapporti tra soggetti interessati e la U.O. competente.

ALLEGATO 1 - Elenco Comuni montani

I Comuni di seguito elencati sono quelli individuati con Delibera di Giunta Regionale 1734/2004, successivamente integrata dalle GR 1813/2009 e GR 383/2022.

Sono classificati montani e quindi ammissibili, tutti i comuni e le fusioni dei comuni di cui all'elenco di seguito riportato. Nel caso di fusioni di comuni l'ammissibilità è limitata agli ex comuni, classificati montani, indicati nella colonna "Località".

Laddove non è indicata l'appartenenza alla Fascia 1 o 2, non vengono attribuiti punteggi premiali.

COMUNI	LOCALITA'	PROV.	FASCIA 0 PUNTI 0	FASCIA 1 PUNTI 10	FASCIA 2 PUNTI 20
ALTO RENO TERME	Granaglione, Porretta Terme	BO	X		
BORGTOSSIGNANO		BO	X		
CAMUGNANO		BO		X	
CASALFIUMANESE		BO		X	
CASTEL D'AIANO		BO		X	
CASTEL DEL RIO		BO		X	
CASTEL DI CASIO		BO		X	
CASTIGLIONE DEI PEPOLI		BO		X	
FONTANELICE		BO	X		
GAGGIO MONTANO		BO	X		
GRIZZANA MORANDI		BO	X		
LIZZANO IN BELVEDERE		BO		X	
LOIANO		BO	X		
MARZABOTTO		BO	X		
MONGHIDORO		BO	X		
MONTE SAN PIETRO		BO	X		
MONTERENZIO		BO	X		
MONZUNO		BO	X		
PIANORO		BO	X		
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO		BO	X		
SASSO MARCONI		BO	X		
VALSAMOGGIA	Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno	BO	X		
VERGATO		BO		X	
BAGNO DI ROMAGNA		FC		X	
BORGHI		FC		X	
CIVITELLA DI ROMAGNA		FC	X		

DOVADOLA		FC		X	
GALEATA		FC		X	
MELDOLA		FC	X		
MERCATO SARACENO		FC	X		
MODIGLIANA		FC		X	
PORTICO E SAN BENEDETTO		FC			X
PREDAPPIO		FC		X	
PREMILCUORE		FC			X
ROCCA SAN CASCIANO		FC		X	
RONCOFREDDO		FC	X		
SANTA SOFIA		FC	X		
SARSINA		FC		X	
SOGLIANO AL RUBICONE		FC		X	
TREDOZIO		FC		X	
VERGHERETO		FC		X	
FANANO		MO		X	
FIUMALBO		MO			X
FRASSINORO		MO			X
GUIGLIA		MO	X		
LAMA MOCOGNO		MO		X	
MARANO SUL PANARO		MO	X		
MONTECRETO		MO		X	
MONTEFIORINO		MO		X	
MONTESE		MO		X	
PALAGANO		MO		X	
PAVULLO NEL FRIGNANO		MO	X		
PIEVEPELAGO		MO			X
POLINAGO		MO		X	
PRIGNANO SULLA SECCHIA		MO	X		
RIOLUNATO		MO			X
SERRAMAZZONI		MO	X		
SESTOLA		MO		X	
ZOCCA		MO		X	
ALTA VAL TIDONE	Pecorara	PC			X
BETTOLA		PC			X
BOBBIO		PC			X
CERIGNALE		PC			X
COLI		PC			X
CORTE BRUGNATELLA		PC			X
FARINI		PC			X
FERRIERE		PC			X
GROPPARELLO		PC			X
MORFASSO		PC			X
OTTONE		PC			X
PIOZZANO		PC			X

TRAVO		PC		X	
VERNASCA		PC			X
ZERBA		PC			X
ALBARETO		PR			X
BARDI		PR			X
BEDONIA		PR			X
BERCETO		PR		X	
BORE		PR			X
BORGIO VAL DI TARO		PR		X	
CALESTANO		PR	X		
COMPIANO		PR			X
CORNIGLIO		PR			X
FORNOVO DI TARO		PR	X		
LANGHIRANO		PR	X		
LEGNANO DE' BAGNI		PR	X		
MONCHIO DELLE CORTI		PR			X
NEVIANO DEGLI ARDUINI		PR		X	
PALANZANO		PR			X
PELLEGRINO PARMENSE		PR			X
SOLIGNANO		PR		X	
TERENZO		PR		X	
TIZZANO VAL PARMA		PR	X		
TORNOLO		PR			X
VALMOZZOLA		PR		X	
VARANO DE' MELEGARI		PR	X		
VARSÌ		PR			X
BRISIGHELLA		RA		X	
CASOLA VALSENIO		RA		X	
RIOLO TERME		RA	X		
BAISO		RE		X	
CANOSSA		RE	X		
CARPINETI		RE		X	
CASINA		RE	X		
CASTELNOVO NE' MONTI		RE	X		
TOANO		RE		X	
VENTASSO	Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	RE			X
VETTO		RE		X	
VIANO		RE	X		
VILLA MINOZZO		RE			X
CASTELDELICI		RN			X
MAIOLO		RN		X	
MONTECOPIOLO		RN			X
NOVAFELTRIA		RN		X	
PENNABILLI		RN			X

POGGIO TORRIANA	Torriana	RN		X	
SAN LEO		RN		X	
SANT'AGATA FELTRIA		RN			X
SASSOFELTRIO		RN		X	
TALAMELLO		RN	X		
VERUCCHIO		RN	X		

Per quanto attiene la territorialità dei richiedenti, ovvero la localizzazione nei differenti comuni considerati montani ai sensi della presente misura, viene considerata una classificazione degli stessi con riferimento a tre variabili statistiche.

1. La variazione percentuale della popolazione residente (quinquennio esaminato: 1/1/2018 - 1/1/2022); fonte: ISTAT.1/1/2018;
2. La quota percentuale dei contribuenti con redditi inferiori a 15.000 euro sul totale dei contribuenti residenti (valor medio del quinquennio esaminato: 2016 - 2020); fonte: Ministero delle Finanze;
3. L'indice di vecchiaia della popolazione residente (valor medio del quinquennio esaminato: 2018 - 2022); fonte: ISTAT.

Per ognuna di queste variabili i Comuni sono stati ordinati per rango (dalla prima alla centoventunesima posizione) a seconda delle condizioni attestanti criticità (decremento demografico, quota di contribuenti a minor reddito, maggior indice di vecchiaia) e ripartiti su tre differenti livelli in base all'intensità del fenomeno, attribuendo loro un punteggio relativo.

Successivamente si è proceduto a classificare i Comuni in base alla somma dei punteggi complessivamente maturati e, all'interno delle tre classi individuate, a graduarli in base ai valori dei quartili calcolati sulle tre variabili.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le

seguenti finalità: erogazione di contributi assegnati ai soggetti beneficiari ammessi a finanziamento nell'ambito del "Bando Montagna 2022".

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al paragrafo 6.